

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XLVIII  
N. 6

## CORTE DEI CONTI

Sezioni Riunite

**Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo settembre-dicembre 1995**

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Communicata alla Presidenza il 27 marzo 1996

12-CDC-CQO-0006-0

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1996



## INDICE

---

Deliberazione . . . . .	<i>Pag.</i>	5
 <b>Relazione:</b>		
1. - La manovra di bilancio e la legge finanziaria . . . . .	»	5
2. - Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre . . . . .	»	23
 <b>Appendice:</b>		
TAVOLA 1. - Elenco delle leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 1995. . . . .	»	33
TAVOLA 2. - Oneri finanziari indicati da leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 1995	»	34
TAVOLA 3. - Quadro riassuntivo dei mezzi di copertura . . . . .	»	35
Schede di copertura . . . . .	»	36





# *La Corte dei Conti*

a Sezioni riunite in sede referente  
composte dai magistrati:

**PRESIDENTE:** Giuseppe CARBONE

**COMPONENTI** dott. Ferdinando ANGELINI, prof. dott. Manin CARABBA, dott. Angelo VITALI, dott. Vito MINERVA, dott. Mario ALEMANNI, dott. Pelino SANTORO, prof. dott. Lodovico PRINCIPATO, dott. Maurizio MELONI, prof. dott. Benito CARUSO, dott. Rita ARRIGONI, dott. Antonio GALIANI, dott. Paolo NERI (rel.), dott. Mario FALCUCCI, dott. Gaetano D'AURIA, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Guido MACCAGNO, dott. Gabriele AURISICCHIO, dott. Giuseppe GUARINO, dott. Maurizio PALA, dott. Marco PIERONI.

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni, nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 27 febbraio 1996, n. 79;

UDITO nella Camera di Consiglio del 15 marzo 1996 il relatore consigliere Paolo NERI, nonché, per singoli aspetti del referto, i magistrati del Servizio relazioni al Parlamento consiglieri Maurizio PALA (entrate), Carlo CHIAPPINELLI (spesa sanitaria), e Giuseppe GUARINO (spesa previdenziale);

PRESENTE il vice Procuratore generale Pasquale IANNANTUONO;

ha deliberato la seguente

**Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1995.**

## **1. La manovra di bilancio e la legge finanziaria**

### **1.1. Considerazioni generali**

1.1.1. I dati provvisori del 1995, al di là dell'esatta misura del conseguimento degli obiettivi previsti, segnano un rilevante risultato positivo - propiziato peraltro da una congiuntura economica largamente favorevole - nel percorso di riequilibrio dei conti

pubblici, soprattutto per l'inversione di tendenza finalmente raggiunta (almeno con riferimento alla definizione del debito del settore statale inclusiva dei crediti di imposta (1)) nel rapporto debito/PIL.

Il conseguimento di un avanzo primario largamente superiore a quello dei maggiori Paesi industrializzati rappresenta tuttavia soltanto una tappa nel cammino intrapreso per il superamento, ancora lontano specie se riferito ai parametri dell'unione europea, dei gravi squilibri formati e via via aggravatisi nel corso di quasi un ventennio, che hanno comportato la formazione sia di un ingentissimo stock di debito pubblico, sia soprattutto di disavanzi tendenziali in continua espansione, alimentati da una legislazione complessivamente poco attenta ad una corretta quantificazione e copertura della spesa e che ha incessantemente gravato di oneri pluriennali e permanenti i futuri esercizi, prescindendo dall'apprestamento di ragionevoli risorse per farvi fronte.

Solo verso la fine degli anni ottanta si è delineata un'azione di risanamento, che però ha operato in modo realmente incisivo soltanto a partire dalla crisi finanziaria del settembre 1992.

Si è così determinato un ridimensionamento dei saldi tendenziali, peraltro tuttora crescenti, degli esercizi successivi a quello oggetto della decisione di bilancio: scontati gli effetti della manovra per il 1995, il fabbisogno 1996 e 1997 è stato stimato dal DPEF 1996/98 rispettivamente in 143 mila e 150 mila miliardi contro una stima rispettivamente di 193 mila e 201 mila miliardi del DPEF precedente.

Ciò ha consentito - nell'ambito di un nuovo percorso di riequilibrio della finanza pubblica che dovrebbe condurre nel 1998 ad una incidenza del fabbisogno rispetto al PIL pari al 3%, in linea con le indicazioni del Trattato di Maastricht - la previsione da parte del DPEF di una misura correttiva dell'ordine di 32.500 miliardi per il 1996, importo che rappresenta meno della metà dell'insieme delle correzioni apportate per il 1995 (complessivamente 70.000 miliardi circa), e di misure correttive per il biennio successivo ancora più limitate (rispettivamente 27 e 25 mila miliardi circa).

A tale proposito, pur tenuto conto dei sempre più ristretti margini per l'aumento della pressione fiscale e per l'individuazione di misure riduttive della spesa, va tuttavia posto in rilievo che, in rapporto al prodotto interno lordo, la misura correttiva del 1996 è pari all'1,7% a fronte di una media più che doppia dell'ultimo quadriennio, e che tale incidenza si riduce ancora notevolmente nel biennio successivo.

Peraltro, il percorso delineato, che appare ancora gravoso, ma certamente più sopportabile di quello già compiuto, anche per il perdurante effetto di un favorevole andamento dell'attività economica, poggia da un lato su un contesto macroeconomico che potrebbe anche rivelarsi ottimistico, e dall'altro sul conseguimento della totalità degli effetti correttivi delle manovre annuali.

L'effettiva ed intera realizzazione di tali effetti correttivi si presenta pertanto con tutta evidenza come assolutamente necessaria per non interrompere l'azione di risanamento.

Di fronte ai molti fattori che mettono in pericolo tale realizzazione, esposti nelle pagine che seguono, appare pertanto indispensabile un attento monitoraggio degli anda-

---

1) Come è noto, i crediti d'imposta possono essere contabilizzati nel debito nel loro intero ammontare (versione Tesoro) o soltanto nel momento in cui vengono effettivamente rimborsati (versione Banca d'Italia); da questa differenza deriva una diversa velocità dei due aggregati così definiti nel processo di stabilizzazione del rapporto debito/PIL.

menti dei settori a rischio e degli effettivi risultati finanziari delle norme di attuazione della manovra che consenta la tempestiva adozione di interventi correttivi di grandezza pari agli scostamenti.

Quest'anno, per la prima volta la legge collegata (art. 3 comma 242 della legge n. 549 del 28 dicembre) contiene una norma di salvaguardia in tal senso, in base alla quale, qualora il fabbisogno di cassa indicato nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale da presentare entro febbraio 1996 risulti superiore all'obiettivo programmato, il Governo promuove, entro il 15 maggio 1996, provvedimenti selettivi di riduzione di spesa volti a ricondurre il fabbisogno medesimo nei limiti programmati.

La positiva valenza programmatica di tale norma, finalizzata al rispetto degli obiettivi previsti, sconta peraltro la mancata previsione di meccanismi automatici di aggiustamento, o di percorsi procedimentali necessitati in funzione degli aggiustamenti da realizzare.

In linea generale, gli strumenti giuridici offerti dall'ordinamento per impedire la formazione di gravi squilibri finanziari non hanno compiuto progressi soddisfacenti rispetto a quelli in vigore all'epoca in cui tale formazione è concretamente avvenuta: non è infatti approdato a risultati concreti il dibattito dottrinale e politico-istituzionale sull'esigenza sia di un rafforzamento delle norme contabili generali (in particolare del complesso normativo costituito dalle leggi 468/78 e 362/88), sia di un nuovo regime di particolare coerenza delle regole annualmente stabilite in sede di sessione di bilancio; neppure è giunto a compimento l'«iter» della riforma (A.C. 2479) già approvata dal Senato, su cui la Corte aveva ripetutamente espresso un giudizio positivo, sottolineando anche l'importanza della adozione di una struttura di bilancio per funzioni-obiettivo utile per la valutazione dei risultati della gestione e dell'attività amministrativa.

Una più ampia considerazione dei profili istituzionali del governo della finanza pubblica pone in gioco una rilettura ed un adeguamento dei principi costituzionali in funzione di un rafforzamento delle garanzie di equilibrio del bilancio, richiesto anche per il rispetto delle regole poste dal trattato sull'Unione europea (art. 104 C e «Protocollo sui disavanzi eccessivi»). Su questi temi la Corte si riserva di esprimere ulteriori valutazioni nella relazione annuale che accompagna la decisione sul rendiconto generale dello Stato.

Il percorso procedurale della sessione di bilancio 1996-98 ha confermato la tenuta della disciplina dettata dalle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988 sotto due importanti profili: la conclusione dell'esame parlamentare entro il termine di fine d'anno; il rispetto, da parte del Parlamento, del quadro di riferimento globale e dei saldi fissati dal Governo con il Documento di programmazione economica e finanziaria. Peraltro, la significatività di tale rispetto è limitata dai mutamenti intervenuti, in sede parlamentare, nella composizione della manovra.

Sono emerse tuttavia, con rinnovata gravità, disfunzioni molto serie concernenti: il sovraccarico decisionale che ha gravato sul provvedimento collegato, superando le barriere procedurali poste dai regolamenti e dalla prassi parlamentare; la scarsa significatività della struttura del bilancio in termini di ripartizione delle risorse per le politiche pubbliche e di linee-guida per la gestione e per l'attività amministrativa.

1.1.2. Per esprimere una valutazione sulla congruità delle quantificazioni poste a base della manovra, occorre esaminare partitamente l'attendibilità del calcolo del fabbisogno tendenziale, l'evoluzione del contesto macroeconomico successiva alla presentazione dei

documenti di bilancio ed infine la congruità degli interventi in cui si estrinseca la manovra in relazione al raggiungimento degli obiettivi di correzione fissati.

1) sotto il primo aspetto (costruzione del bilancio a legislazione vigente) si rinvia per i profili generali a quanto osservato dalla Corte sia in sede di audizione sul DPEF (Commissioni bilancio riunite, 21 giugno 1995) sia in sede di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1996/98 (idem, 5 ottobre 1995).

Qui va soprattutto posto l'accento sulla persistenza - ed in taluni casi sull'aggravarsi - di pesanti situazioni debitorie pregresse ed in generale di oneri latenti destinati ad emergere a breve e medio termine, pregiudicando sostanzialmente il livello di fabbisogno dell'esercizio e comunque incrementando il debito complessivo.

Esempi sia della formazione sia della parziale emersione di oneri di tale natura si rinvencono frequentemente nella legislazione: come risulta dalle pagine che seguono (cfr. il successivo punto 2.1), il fenomeno è presente anche nel quadrimestre oggetto della presente relazione (leggi 408 e 455).

I settori a maggior rischio sono comunque costituiti:

a) dai cronici disavanzi della sanità, dove le operazioni di ripianamento più volte attuate non hanno ancora esaurito le passività già formatesi, mentre, come più diffusamente esposto al successivo punto 1.4, la difficile verifica della congruità delle risorse destinate al settore, soprattutto in assenza di espresse stime nei documenti di bilancio circa l'ammontare dei contributi sanitari direttamente percepiti dalle Regioni e di chiare indicazioni circa l'andamento registrato nel precedente esercizio, non consente di escludere la necessità di nuove integrazioni.

Per di più, il ripianamento dei disavanzi pregressi è stato finora costantemente effettuato mediante il ricorso all'indebitamento, venendo così a finanziare una spesa corrente ripetuta in ciascun esercizio con un sistema che si risolve nel trasferimento di oneri non modulabili su un rilevante numero di esercizi successivi al triennio e pertanto privi di effettiva copertura.

b) dall'esposizione debitoria degli ex enti di gestione.

In tale settore si registra sia la frequente emersione di singoli oneri senza che sia chiaro il quadro d'insieme, sia in altri casi la concessione della garanzia statale per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi a fronte di operazioni di indebitamento anche molto rilevanti.

A quest'ultimo proposito, non può che ribadirsi l'avviso già ripetutamente espresso dalla Corte circa il contrasto con i criteri di buona amministrazione della mancata rappresentazione in bilancio degli oneri conseguenti alla copertura dei rischi derivanti da tali operazioni.

c) dai conti previdenziali, con particolare riguardo agli effetti dell'esecuzione delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, che hanno riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità con integrazione al minimo e il diritto all'integrazione al minimo anche sulle ulteriori pensioni.

Per far fronte a tali effetti, che comportano oneri complessivi stimati in almeno 25.000 miliardi (stima al netto di interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio) non è stata approntata per il 1996 alcuna risorsa finanziaria.

La situazione, sia per la pressione degli interessati, sia per il moltiplicarsi delle pronunce dei giudici di merito, va aggravandosi di giorno in giorno e richiede una



urgente soluzione: è pertanto sempre più attuale l'avviso già espresso dalla Corte, secondo cui il peso di tali oneri, sia pure diluito nel tempo, debba essere affrontato, ai sensi dell'art. 11-ter della legge 468, mediante l'attivazione di una urgente specifica iniziativa legislativa.

Come più diffusamente esposto al successivo punto 1.5, è infatti del tutto escluso che l'autorizzazione di spesa per l'importo massimo di 74.500 miliardi di cui all'art. 5 della legge finanziaria, relativa al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, che già appare insufficiente in relazione agli oneri esposti nel bilancio dell'ente, presenti ulteriore capienza anche solo per la parte di oneri derivanti da pronunce definitive dei giudici di merito.

d) dalla situazione debitoria degli enti locali, su cui si rinvia alle osservazioni formulate dalla Corte in sede di relazioni della Sezione di controllo sulla gestione degli enti stessi.

2) L'evoluzione del contesto macroeconomico successiva alla presentazione dei documenti di bilancio, anche se si mantiene abbastanza favorevole per gli andamenti di fondo dell'economia italiana, evidenzia anche taluni aspetti che potrebbero agire negativamente sui saldi 1996.

In particolare, già scontati in parte nei saldi del 1995 gli effetti di una crescita più sostenuta di quanto originariamente previsto, si è ora in presenza di un rallentamento che potrebbe condurre nel 1996 ad un tasso di sviluppo sensibilmente inferiore a quello programmato.

D'altra parte, il più alto tasso d'inflazione registrato nel 1995, che ha già in parte agito positivamente sulle entrate, potrebbe comportare ora ricadute negative sulla spesa, anche se va tenuto conto dell'ancoraggio di parte della spesa stessa al tasso d'inflazione programmato.

Le tendenze in atto sui mercati finanziari internazionali relativamente ai livelli dei tassi di interesse, unitamente alla decelerazione dell'inflazione interna rispetto agli ultimi mesi, registrata dai documenti ufficiali non possono però che contribuire al contenimento dei tassi d'interesse sui titoli pubblici.

Anche sotto tale profilo, l'integrale realizzazione degli obiettivi di correzione dell'attuale manovra, rafforzando la fiducia nella decisa prosecuzione del cammino di risanamento, amplierebbe i suoi effetti diretti attraverso un graduale ritorno positivo sul costo del servizio del debito.

All'inversione di tendenza nel rapporto debito/PIL hanno contribuito, anche se in misura relativamente contenuta, i proventi delle dismissioni patrimoniali operate nel 1995; una parte di essi (5.500 miliardi circa, secondo indicazioni della Banca d'Italia) è stata impiegata proprio per effettuare due operazioni di riacquisto di titoli pubblici.

Una decisa ripresa del processo di privatizzazione contribuirebbe comunque soprattutto ad un recupero di fiducia dei mercati finanziari, ampliando i margini per una ulteriore diminuzione del differenziale dei tassi d'interesse rispetto ai Paesi finanziariamente più solidi.

3) Per quanto riguarda il terzo profilo avanti indicato - se cioè gli interventi in cui si estrinseca la manovra siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati - si rinvia - per i settori di maggior rilievo (entrata, sanità, previdenza) - alle osservazioni

analitiche contenute nei paragrafi che seguono, relative anche alle modifiche introdotte in sede parlamentare.

Tali modifiche hanno lasciato pressoché inalterata l'entità complessiva della manovra, ma hanno ridotto l'incidenza degli interventi sull'entrata. Tale riduzione è avvenuta prevalentemente, ma non esclusivamente, per effetto della presenza di una quota di risparmio di spesa negli interventi oggetto del decreto-legge di fine d'anno, i cui effetti erano stati originariamente previsti con riferimento alle sole entrate.

Va a tale proposito rilevato che, per le vicende parlamentari che hanno accompagnato l'approvazione della legge collegata, il testo di quest'ultima aveva previsto (art. 3 comma 239) che il decreto-legge da adottare entro la fine del 1995 dovesse contenere soltanto misure di riduzione di spesa, mentre tale decreto ha in realtà disposto - per il 1996 - misure sul fronte delle entrate per 3.900 miliardi e soltanto per 1.485 su quello delle riduzioni di spesa: premesso che nel caso specifico la questione è stata affrontata da un ordine del giorno accolto dal Governo.

Il rapporto tra maggiori entrate e minori spese attese dalle misure approvate risulta molto diverso a seconda dell'aggregato preso in esame; mentre infatti in termini di flussi di cassa del settore statale le riduzioni di spesa superano, sia pur di poco (1.000 miliardi circa), le maggiori entrate, la situazione è profondamente diversa se si prendono in considerazione i più ampi aggregati costituiti dai flussi di cassa del settore pubblico e dei conti consolidati della P.A., che nella fattispecie meglio danno conto della natura sostanziale dei provvedimenti assunti.

Sotto tale angolazione, infatti, la quota relativa alle maggiori entrate si colloca intorno al 70% del totale a fronte di un 30% circa di riduzioni di spesa.

Tale differenza deriva, in massima parte, dal fatto che i risparmi in materia previdenziale derivanti dalla manovra consistono sostanzialmente in aumenti del prelievo contributivo e che ad una quota dei minori trasferimenti agli enti territoriali corrisponde l'attribuzione di maggiori entrate proprie agli enti stessi.

La cospicua difformità delle indicazioni fornite dai diversi aggregati e gli elementi di confusione e di mancanza di trasparenza che possono derivarne inducono a richiamare ancora una volta quanto già osservato dalla Corte (in particolare nel primo capitolo della relazione annuale) circa la sempre maggiore opportunità - specie nel quadro della crescente autonomia finanziaria degli enti territoriali - di fare riferimento al più ampio aggregato del conto consolidato della P.A., da cui risultano con chiarezza i flussi relativi ai rapporti interni tra i diversi comparti pubblici e che è comunque il parametro di riferimento in sede di unione europea.

Per quanto riguarda la permanenza degli effetti finanziari, le misure di carattere temporaneo ammontano ad oltre un quarto del totale: per il suo particolare rilievo quantitativo (3.500 miliardi circa) va evidenziata quella relativa alla proroga dell'imposta patrimoniale delle imprese ed all'aumento dell'acconto. Come risulta da quanto esposto al punto successivo in tema di copertura degli oneri correnti della finanziaria, l'affievolimento degli effetti della manovra, oltre che sul fabbisogno di cassa del settore statale, si manifesta, sia pure in misura inferiore, anche sul saldo netto da finanziare in termini di competenza.

Dal lato delle entrate, oggetto di più diffusa trattazione nel successivo punto 1.3, in cui sono posti in evidenza gli elementi di incertezza che sussistono circa la possibilità di conseguire gli effetti previsti, resta ambigua - e ciò costituisce comunque un limite di

trasparenza dei documenti contabili - la natura dei 4.000 miliardi di introiti attesi dall'accertamento induttivo - già evidenziata dalla Corte in occasione della citata audizione del 5 ottobre scorso - che sembrano costituire una posta meramente sostitutiva degli importi (2.000 miliardi per IRPEF, 800 per ILOR e 1.200 per IVA) già iscritti nel bilancio di previsione come effetto della normativa sul concordato per adesione - derivanti perciò dalla legislazione vigente - e azzerati con la prima nota di variazione.

Anche dal lato delle riduzioni di spesa sono presenti elementi di incertezza sugli effettivi risultati che saranno conseguiti, con particolare riguardo ai risparmi sui trasferimenti agli enti territoriali, che - in assenza di una ponderata valutazione degli equilibri di bilancio e dell'apporto delle entrate proprie - potrebbero dar luogo alla formazione di ulteriori debiti.

A tale proposito, come già in precedenti analoghe circostanze, si richiama inoltre l'attenzione sugli oneri dei rinnovi contrattuali relativi al personale delle amministrazioni non statali (regioni ed enti locali, enti non economici, unità sanitarie locali), che sono posti a carico delle amministrazioni stesse senza fornire indicazioni adeguate circa la composizione (qualitativa e quantitativa) delle fonti di finanziamento della spesa.

Si rischia così, tanto più in presenza della citata riduzione dei trasferimenti statali e in un quadro di avvio ancora in fase iniziale della capacità di autofinanziamento degli enti, di determinare un ulteriore indebitamento che, nel breve periodo, graverebbe sui bilanci diversi da quello dello Stato, ma che finirebbe per produrre i suoi effetti sul bilancio statale e sui complessivi equilibri di finanza pubblica.

Una positiva caratteristica della manovra in esame è invece costituita dalla ripresa della tematica delle riforme amministrative, largamente rappresentata nel testo originariamente sottoposto alle Camere, poi in parte stralciato, ma comunque presente anche nel testo finale soprattutto sotto il profilo della riorganizzazione delle competenze e della provvista dei mezzi finanziari tra amministrazione centrale ed enti territoriali.

Come già rilevato dalla Corte, proprio di fronte al restringersi delle possibilità di introdurre, in un quadro di consenso sociale, riduzioni di spesa o aumenti di entrata di grandi dimensioni, è indispensabile l'adozione di strumenti volti alla razionalizzazione di procedimenti, uffici e servizi pubblici sia per lo stretto nesso tra la razionalizzazione stessa e il contenimento della spesa, sia per una più efficiente allocazione delle risorse ed un miglioramento della proficuità della gestione finanziaria.

Proprio in relazione a queste ultime esigenze non può che ribadirsi l'opportunità che il tema delle riforme amministrative sia collegato a quello della razionalizzazione della struttura del bilancio, su cui la Corte ha reso al Senato un referto specifico nel giugno dello scorso anno.

Attraverso tale collegamento il riordino amministrativo potrebbe infatti essere posto in relazione con il quadro di riferimento offerto da un bilancio preventivo e da un rendiconto fondati su una struttura per funzioni, servizi e programmi e sulla correlata responsabilità di gestione dei dipendenti pubblici.

## *1.2. La legge finanziaria e i provvedimenti collegati*

*1.2.1. Le perplessità circa le dimensioni dell'effetto netto della manovra correttiva e la realizzabilità del fabbisogno del settore statale nella misura programmata non si estendono alla copertura dei nuovi oneri correnti recati per il 1996 dalla legge finanziaria e dal*

provvedimento collegato: la presenza di disponibilità residue di copertura in misura superiore al doppio degli oneri da coprire non consente infatti dubbi al riguardo.

La situazione cambia radicalmente per il biennio successivo, ed in particolare per il 1997, quando, sia per l'affievolimento degli effetti della manovra, sia soprattutto per la concentrazione in tale periodo della massima parte degli oneri per i contratti dei dipendenti pubblici, ed anche per un cospicuo aumento degli accantonamenti di tab. A, le residue disponibilità di copertura si riducono a cifre molto modeste (435 e 1.892 miliardi rispettivamente nel 1997 e nel 1998), tali - specie per quanto riguarda il 1997 - da richiedere quasi certamente il reperimento di ulteriori risorse in occasione della manovra per il prossimo esercizio.

Una nota positiva è peraltro costituita dal carattere abbastanza duraturo dei mezzi di copertura apprestati, che nel terzo esercizio rappresentano ancora oltre l'82% dell'esercizio iniziale.

Mentre si è interrotto il processo di riduzione dei nuovi oneri di natura corrente da coprire, che segnano invece, specie per effetto delle poste sopra indicate, un notevole aumento rispetto al precedente esercizio, le spese in conto capitale indicate nella tab. B, pur notevolmente crescenti nel triennio, non mostrano, come nelle manovre fino al 1994, un andamento tale da far gravare la quasi totalità degli oneri sulle manovre degli anni successivi.

Sono invece notevolmente aumentati gli accantonamenti specie di tab. B espressamente finalizzati a rate di ammortamento mutui e limiti di impegno (complessivamente 5.936 miliardi nel triennio a fronte di 2.380 nel 1995).

Per le spese correnti, gli accantonamenti di tab. A destinati a rate di ammortamento mutui ammontano a 1.490 miliardi nel triennio a fronte di 875 previsti dalla finanziaria del precedente esercizio.

Il ricorso all'indebitamento, specie per fronteggiare oneri di natura corrente anche se riferiti a disavanzi pregressi, presenta i gravi aspetti negativi più volte posti in rilievo dalla Corte, quali l'irrigidimento della spesa per un lungo arco di tempo, il progressivo affievolimento dei margini di copertura e l'alterazione delle risultanze di gestione causata dalla diluizione su una pluralità di esercizi futuri di spese attuali, che ha per conseguenza anche la minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti.

1.2.2. Una quota rilevante della manovra di quest'anno è stata affidata a provvedimenti da adottare entro la fine dell'anno, e pertanto successivamente all'approvazione della legge finanziaria.

Correttamente, nel corso della sessione di bilancio è stato utilizzato per gli importi mancanti al completamento della manovra lo strumento del fondo negativo, che non era stato invece previsto al momento della presentazione della proposta governativa.

Peraltro, per completare la manovra si è fatto ricorso allo strumento del decreto-legge (D.L. 30.12.1995, n. 565, reiterato con D.L. 28.2.1996, n. 93 e non ancora convertito), sulla cui utilizzazione in analoghe fattispecie la Corte ha manifestato perplessità motivate dalle incertezze relative sia ai tempi di approvazione sia ai contenuti finali.

Sotto il profilo strutturale, non ci sono novità di rilievo da segnalare per quanto riguarda la legge finanziaria. Il metodo dell'indicazione delle singole voci dei fondi speciali in modo globale, per ministeri di competenza e non singole iniziative legislative,

appare ormai infatti consolidato. L'illustrazione delle specifiche finalizzazioni di ciascun accantonamento continua peraltro ad essere oggetto soltanto di succinte note contenute nella relazione al disegno di legge finanziaria, note che non consentono o consentono solo con difficoltà di individuare sia eventuali utilizzazioni degli accantonamenti per destinazioni diverse, sia soprattutto le finalizzazioni cui si riferiscono gli importi per rate ammortamento mutui e limiti di impegno contenuti nelle tabelle A e B.

La legge collegata (n. 549) appare invece contenere ancor più del consueto una molteplicità di norme, per alcuni versi eterogenea, che ricorda - con la sostanziale differenza peraltro del mutato contesto di rispetto dei saldi - le finanziarie c.d. «omnibus» di esercizi del passato.

Anche sotto il profilo della tecnica legislativa il provvedimento risente dalla trattazione in tempi ristretti di una materia vastissima e dell'esame di un gran numero di emendamenti. La farraginosità della formulazione finale comporta infatti nel complesso gravi difetti di leggibilità e trasparenza del testo. La stessa organizzazione della materia trattata risulta complessa e tale da rendere estremamente gravosa - anche per l'assoluta mancanza di rubriche - la ricerca delle singole norme.

Le profonde modifiche che - sia pure nel sostanziale rispetto dei saldi - sono intervenute nel corso dell'esame parlamentare hanno determinato una rappresentatività largamente incompleta della relazione tecnica: si ribadisce pertanto l'esigenza sia della redazione di relazioni tecniche relative ai testi emendati dei provvedimenti collegati sia dell'ufficializzazione dell'eventuale documentazione presa a base per la stesura del testo definitivo.

Continua infine ad avvertirsi l'esigenza di una relazione tecnica relativa alle quantificazioni contenute nell'articolato della legge finanziaria, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dei trasferimenti in materia di trasporti e di previdenza.

1.2.3. Le risoluzioni parlamentari sul DPEF, dopo aver determinato il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza del bilancio dello Stato per il 1996, avevano stabilito, rinunciando a determinare direttamente i limiti del saldo stesso per il biennio successivo, che tali limiti sarebbero comunque dovuti risultare inferiori a quello del 1996, rappresentando così tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici (anch'essi decrescenti).

Il livello massimo fissato dall'art. 1 comma 2 per il 1997 risulta invece superiore al limite del 1996 e non è pertanto conforme, analogamente peraltro, a quanto era avvenuto nella precedente legge finanziaria, alla determinazione assunta nelle citate risoluzioni.

A tale proposito, le Commissioni bilancio hanno nuovamente ritenuto che tale situazione non determina una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'art. 11 comma 6 della legge 468, escludendo così la tassatività dei vincoli posti in termini assoluti per gli anni successivi al primo del bilancio triennale.

Anche se non può non condividersi tale interpretazione per la natura stessa dei vincoli a medio termine, va però ribadita l'osservazione, già contenuta nel referto concernente la legge finanziaria 1995, circa l'opportunità che vengano indicate, sia pure in termini generali, le modalità e le tappe del percorso di riequilibrio dei saldi tendenziali a quelli programmatici, tenendo anche presente che il mancato rispetto del vincolo posto nelle risoluzioni è comunque prodotto dalla temporaneità degli effetti di parte delle misure della manovra.

Va da ultimo osservato che il limite del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato - l'unico ad essere sancito normativamente (art. 1 della legge finanziaria) - eccede di gran lunga, ancor più del precedente esercizio, il tetto del fabbisogno programmato (147.900 miliardi contro 109.400). Ciò dimostra ulteriormente la scarsa rappresentatività del bilancio statale, accentuata dall'avvio della maggiore autonomia impositiva degli enti territoriali e dal decentramento della finanza sanitaria, che sposta il baricentro verso gli aggregati del settore statale e più ancora del settore pubblico, ma suscita anche qualche perplessità per gli effetti negativi che tale fenomeno può comportare a carico dei futuri esercizi.

### 1.3. *Le entrate*

1.3.1. Secondo il disegno originario contenuto nel DPEF 1996-98 e confermato, con lievi modifiche, in occasione della presentazione al Parlamento della manovra di bilancio, gli interventi dal lato delle entrate avrebbero dovuto assicurare nel 1996, in termini di settore statale, un gettito netto di circa 18 mila miliardi (su una manovra totale di 32.500 miliardi), attraverso misure di carattere permanente, cioè tali da produrre effetti quantitativi di pari importo anche negli anni successivi. Gli interventi previsti erano diretti, in parte, a compensare il venir meno di alcune entrate di carattere straordinario conseguenti alla manovra finanziaria dell'anno precedente: ne derivava, così, un'ipotesi programmatica di mantenimento della pressione fiscale sul livello del 1995, valore prossimo a quello registrato nel 1993. Le dimensioni quantitative della manovra sulle entrate erano definite anche alla luce del preconsuntivo 1995 e degli andamenti tendenziali previsti per il periodo 1996-98. In proposito, al momento della predisposizione dei documenti governativi le ipotesi di preconsuntivo per il 1995 assumevano una crescita delle entrate tributarie erariali (in termini di accertamenti) superiore di oltre due punti percentuali a quella del prodotto interno lordo (9.8% contro 7.2%), con una dinamica, dunque, opposta a quella del 1994. In termini di contabilità nazionale, il conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche (che è lo schema adottato ai fini della verifica di convergenza verso i parametri del Trattato di Maastricht) stimava la dinamica delle entrate tributarie in modo ancora più favorevole. Era, infatti, previsto per il 1995 un gettito complessivo di circa 494 mila miliardi, con un incremento del 13.2% rispetto al 1994. Tale maggiore dinamica è, tuttavia, da attribuire, essenzialmente, ad una episodica ma consistente correzione verso il basso della base di riferimento del 1994 operata in sede di contabilità nazionale (a seguito di operazioni di tesoreria relative all'I.V.A.).

1.3.2. Il contributo netto della parte fiscale alla complessiva manovra di finanza pubblica per il 1996 (determinato, come si è detto, in 18 mila miliardi) si articolava in 16.500 miliardi per il comparto tributario (al netto degli interventi a favore delle famiglie numerose e monoreddito, della proroga delle agevolazioni per le aree depresse e delle perdite di gettito legate alle misure in materia di spesa), e in 1.500 miliardi relativi all'aggregato extratributario. Nell'ambito dell'azione di politica tributaria definita con la manovra di bilancio, un ruolo centrale è assegnato agli interventi diretti al recupero di basi imponibili sottratte a tassazione, anche in conseguenza di fenomeni di elusione. In particolare, è prevista la messa a punto di una complessa metodologia intesa a migliorare il sistema dell'accertamento induttivo. Si tratta di un metodo che, ricalcolando specifici parametri presuntivi di reddito per i diversi settori di attività (e, quindi, abbandonando i

valori medi che erano alla base della minimum tax) rappresenta una soluzione ponte in attesa dell'avvio degli «studi di settore». Per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo (stimati in circa 4.5 milioni di contribuenti) vengono individuati i ricavi congrui per gruppi omogenei appartenenti alla stessa categoria di attività. Ciascun contribuente sarà, pertanto, in grado di verificare la congruità della propria posizione fiscale, valutando se adeguarsi ai parametri ovvero attendere un eventuale accertamento ordinario. L'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di una graduale e ragionevole emersione della base imponibile delle categorie interessate al provvedimento. Al riguardo, i criteri adottati - che, per i casi di non congruità, prevedono un limitato adeguamento rispetto al reddito dichiarato - dovrebbero assicurare un'ampia adesione dei contribuenti. L'effetto di gettito è stimato dal governo in 4.000 miliardi per il 1996.

Tra gli altri interventi con significativi risultati in termini di gettito, vi erano poi la conferma per due anni della «patrimoniale» sul capitale netto delle imprese (3.450 miliardi nel 1996) e lo sviluppo e la razionalizzazione nella gestione di lotto e lotterie (2.200 miliardi nel 1996). Ai tre provvedimenti finora ricordati è, dunque, affidato il compito di assicurare ben più del 50% del gettito atteso dall'intera manovra tributaria. Di pari importanza per la lotta all'evasione, ma con minori effetti immediati di gettito, sono poi altre misure volte a incrementare l'attività di accertamento svolta dagli uffici dell'amministrazione. Si tratta, in particolare, di interventi diretti ad attuare forme di incentivazione del personale civile e militare (legge n.90/1990), a favorire la mobilità (acquisto di immobili da parte del Fondo di previdenza del Ministero delle Finanze) e a incrementare il numero degli addetti all'attività di accertamento (oggi non più del 6% del totale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria).

1.3.3. In attuazione degli indirizzi tracciati nel DPEF 1996/98, la manovra di bilancio introduce significative modifiche al sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali, con lo scopo di avviare un processo in direzione di una progressiva autonomia finanziaria degli enti decentrati; e, inoltre, collega tale processo al perseguimento di obiettivi di politica ambientale, prevedendo l'introduzione di un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In termini quantitativi, la misura più consistente riguarda l'attribuzione alle Regioni di una quota del gettito delle accise sulla benzina (352 lire al litro per circa 6.900 miliardi di gettito complessivo) a parziale compensazione della prevista riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato. In materia sono, peraltro, prospettate modifiche alle norme (D.Lgs. n.398/1990 art.17) che consentono alle Regioni l'applicazione di un'addizionale sulla benzina.

A favore delle Province, la manovra prevede l'istituzione di un'addizionale all'imposta erariale di trascrizione (compresa tra l'80 e il 100% dell'imposta erariale) con il contestuale passaggio alle Province delle competenze in materia attualmente spettanti alle Regioni e controbilanciata da una riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Per le stesse Province è, inoltre, prevista una compartecipazione al gettito dell'istituenda imposta regionale sulle discariche.

In tema di finanza comunale, è introdotta la facoltà di variare gli estimi catastali ai fini dell'applicazione dell'ICI, attraverso una riduzione o un aumento del valore imponibile dei fabbricati non superiore al 10%. Sono, infine, previste modifiche intese a razionalizzare e a semplificare l'applicazione e la gestione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

L'effetto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno del settore statale delle misure intese a rafforzare l'autonomia degli enti territoriali risulta assai contenuto, soprattutto in ragione della già ricordata parziale compensazione tra i minori trasferimenti e le minori entrate che a livello di bilancio e di settore statale si determinano a seguito delle nuove attribuzioni delle Regioni, Province e Comuni. Naturalmente, tali misure producono invece - a parità di dimensioni complessive della manovra - divergenze significative in termini di composizione della stessa. Infatti nel caso del bilancio dello Stato e del settore statale la definizione degli aggregati (che esclude gli enti locali e gli enti previdenziali) comporta la registrazione tra gli interventi della spesa dei minori trasferimenti agli enti locali senza rilevare, invece, il maggior gettito ad essi attribuito e il maggior prelievo contributivo connesso alla riforma delle pensioni. Quando si esaminano gli effetti della manovra sui conti delle amministrazioni pubbliche - con i quali si opera il consolidamento dei conti dello Stato, degli enti locali e degli enti di previdenza -, ai minori trasferimenti corrisponde un incremento di entrate sia degli enti locali che degli enti di previdenza.

Da ciò dipende, come già ricordato, una composizione della manovra assai più concentrata sull'aumento del prelievo (circa 22 mila miliardi) e meno ampia sul fronte della spesa (circa 10 mila miliardi).

1.3.4. Ai fini di una puntuale ricognizione dell'impianto della manovra proposta dal governo è utile ricordare che l'atteso effetto netto degli interventi sull'entrata (circa 18 mila miliardi sul fabbisogno del settore statale) scontava l'operare di altri tre fattori:

- l'adozione entro il 1995 di misure integrative, non definite al momento della presentazione dei disegni di legge finanziaria e collegati, ma che allora erano per intero (5.285 miliardi) da ritenere interventi di aumento di imposte e tasse;

- un incremento di entrate non tributarie e in particolare dei contributi sociali di circa 1.500 miliardi connesso alla riforma pensionistica e al pagamento dell'ultima tranche degli aumenti delle cosiddette pensioni d'annata;

- in direzione della riduzione delle maggiori entrate lorde, una serie di misure (la più rilevante delle quali riguarda l'aumento delle detrazioni IRPEF per il coniuge a carico) destinate, secondo le stime governative, a determinare, nel 1996, un minor gettito di circa 2.900 miliardi.

1.3.5. Le modifiche all'originario impianto della manovra introdotte nel corso del dibattito parlamentare, anche se numerose, non dovrebbero comportare variazioni quantitative di grande rilievo sui saldi.

Con riguardo alle entrate, l'effetto netto di contenimento del saldo primario del settore statale nel 1996, risulterebbe, secondo le valutazioni ufficiali, pari a circa 15.800 miliardi, in virtù di maggiori entrate tributarie e contributive in grado di produrre, in termini di fabbisogno, un gettito dell'ordine di 18.500 miliardi; e di un insieme di interventi di riduzione delle entrate, introdotti o modificati da Camera e Senato, che dovrebbero complessivamente comportare, nel 1996, un minor gettito di 2.750 miliardi.

Le modificazioni di maggior rilievo hanno riguardato le misure integrative di fine anno (D.L. 30 dicembre 1995, n. 565) che, in sede parlamentare, hanno trovato una definizione diversa dall'indirizzo generale contenuto nel progetto iniziale del governo. Infatti, la decisione del Parlamento, pur confermando la dimensione complessiva della manovra integrativa (5.285 miliardi), ha rinunciato ad operare solo sul fronte delle



entrate. Ne è scaturita una manovra che per 1.485 miliardi si affida a interventi di contenimento della spesa e per 3.900 miliardi a provvedimenti di natura tributaria. Tra questi, il più importante appare l'estensione del concordato con adesione all'anno di imposta 1994 (1.500 miliardi attesi nel 1996), accompagnato dalle norme dirette a favorire la regolarizzazione delle scritture contabili (700 miliardi nel 1996). Gli altri interventi decisi riguardano, essenzialmente, aumenti di accise (alcolici e cherosene), dell'imposta di bollo, e dei tabacchi.

Le maggiori entrate derivanti dal citato decreto-legge consentono di rendere disponibili per nuove iniziative di spesa una parte delle somme iscritte nei fondi speciali e collegate ad accantonamenti di segno negativo (i cosiddetti «fondi negativi»), il cui importo originario era pari a 5.285 miliardi. Il vincolo residuo su tali fondi, che risulta pari a 1.476 miliardi nel 1996, dovrebbe determinare, secondo stime del governo, una economia di spesa, in termini di fabbisogno del settore statale, dell'ordine di 700 miliardi.

1.3.6. Quanto alla congruità e all'efficacia dell'insieme dei provvedimenti fiscali adottati con la manovra di finanza pubblica 1996-98 a conferma di una apprezzabile tendenza registrata negli ultimi anni, si può affermare che, nel complesso, le valutazioni tecniche offerte dal governo circa gli effetti quantitativi dei provvedimenti appaiono realistiche e prudenti. Naturalmente, un margine, anche non lieve, di incertezza non può essere escluso allorché, come nella circostanza in esame, la manovra prevede misure di intervento, il cui successo è affidato all'adesione o alla reazione dei contribuenti e alla capacità di conseguire rapidi miglioramenti nell'efficienza e nella produttività dell'amministrazione finanziaria. Per queste ragioni, è probabile che le stime governative contengano una certa sopravvalutazione - più modesta per il 1996 - degli effetti quantitativi, soprattutto con riguardo all'azione di riordino dell'attività di accertamento e allo sviluppo atteso di lotto e lotterie, come risulta anche da valutazioni formulate in sede istituzionali pubbliche (Banca d'Italia) e da istituti di ricerca economica.

Di diversa natura è il rilievo che può essere formulato sulla «permanenza» degli effetti quantitativi degli interventi. Anche nelle stesse stime ufficiali, infatti, la manovra di bilancio approvata dal Parlamento comporterebbe un miglioramento del saldo primario del settore statale che solo in parte si proietterebbe sugli anni successivi al 1996. E ciò vale sia per le entrate che per le spese. Secondo tali stime, infatti, la manovra produrrebbe, nel 1996, effetti pari a 32.500 miliardi (15.780 per le sole misure sull'entrata) che si ridurrebbero a 27.600 nel 1997 (13.450 per le entrate) e a 29.130 miliardi nel 1998 (13.400 per le entrate). E ciò in contrasto con le proiezioni del DPEF 1996-98 che, come già ricordato, assumevano il carattere strutturale e, quindi, permanente degli interventi correttivi da adottare con la finanziaria per il 1996.

#### 1.4. *La spesa sanitaria*

La manovra di bilancio per il 1996 prevede per la sanità complessivi 1.600 miliardi di risparmio, di cui 900 attuati attraverso una riduzione del F.S.N. di parte corrente rispetto al Bilancio a legislazione vigente, e circa 700 (rispetto ai 1.377 iniziali) attesi attraverso le misure contenute nel provvedimento collegato. Queste ultime sono infatti prevalente-

mente caratterizzate da intenti di razionalizzazione del sistema piuttosto che di immediati risparmi di spesa, quantitativamente contenuti rispetto alle analoghe manovre degli scorsi anni: al riguardo la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 5257) prevedeva effetti finanziari pari a 1.377 miliardi per il 1996, a 1.402 miliardi per il 1997, a 1.424 miliardi per il 1988, al lordo delle nuove entrate tributarie, pari a 58 miliardi nel 1997 e 33 miliardi nel 1988. A seguito degli emendamenti e delle *modifiche approvate nell'iter parlamentare, sulla base di documenti governativi (2)*, risultano effetti finanziari di risparmio per 697 miliardi nel 1996, 722 miliardi nel 1997 e 1.424 miliardi nel 1998.

In particolare per il 1996 i 697 miliardi di risparmi attesi sul F.S.N. derivano: da 300 miliardi di «sconto» a carico delle farmacie rispetto ai 350 miliardi previsti nella relazione iniziale (art. 2, comma 1); da 847 miliardi conseguenti all'aumento della partecipazione finanziaria della Sicilia e della Sardegna (art. 2, comma 3); da 5 miliardi per la norma che prevede per i medici generici e pediatri la cessazione del convenzionamento con il S.S.N. a 70 anni (art. 3, comma 4); da 25 miliardi per riduzione di fondi di incentivazione per i medici veterinari (art. 2, comma 10); l'estensione dei soggetti esenti da ticket introdotta dal Senato (art. 2, comma 15) comporterebbe, sulla base di dati trasmessi al Servizio bilancio della Camera dalla R.G.S. oneri ulteriori per 480 miliardi, per la cui copertura risulta introdotto l'aumento del bollo sulle patenti (art. 3, comma 40).

Rispetto alla relazione tecnica iniziale, oltre a tale ultima voce, risultano nel testo definitivo escluse le maggiori entrate annue conseguenti al pagamento delle prestazioni specialistiche in pronto soccorso (150 miliardi) ora rimesse alla discrezionale valutazione delle singole regioni, molte delle quali hanno peraltro già provveduto in materia, con esclusione di un impatto diretto sul F.S.N. (art. 2, comma 2).

A prescindere da talune perplessità sulla puntuale quantificazione e concreta realizzabilità dei risparmi attesi - peraltro presenti allo stesso legislatore, che, come nel caso dell'aumento della partecipazione finanziaria della Sicilia e della Sardegna (art. 2, comma 3 del collegato) ha previsto espressamente un eventuale rimborso da coprire con l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici e che quindi non destano particolari preoccupazioni sotto il profilo specifico della copertura -, permangono i problemi di tenuta finanziaria complessiva del comparto.

Lo stesso legislatore ha previsto, art. 2, comma 12, che le Regioni controllino la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso «osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati». È previsto altresì che, qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivino le misure di contenimento indicate dall'art. 13 d.lgs. n. 502/1992 (aumento di tributi regionali e di contributi sanitari, nonché del regime di compartecipazione dell'utenza).

All'interno dello stanziamento definito in ragione della quota capitaria, fermo restando l'obbligo di assicurare i livelli uniformi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale, viene peraltro riconosciuta la facoltà di non rispettare gli specifici limiti di spesa stabiliti per le singole prestazioni sanitarie (art. 2, comma 11), con la riconferma

2) Camera dei deputati, Servizio bilancio dello Stato, Doc. n. 6 - 27 novembre 1995

che eventuali eccedenze registrate rispetto al predetto stanziamento, restino a carico dei bilanci regionali (art.13, comma 1 d.lgs. n.502/1992) (3).

*a) Spesa farmaceutica*

Con riguardo alla spesa farmaceutica, la norma precisa che l'onere previsto a carico del S.S.N. non può registrare per il 1996 un incremento superiore all'8% rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della legge n. 724/1994 (collegato alla finanziaria per il 1995), fissando quindi il tetto di 9.720 miliardi.

Ulteriori significative disposizioni in materia sono previste nell'art. 3 (comma 128, 129 e 130) del provvedimento collegato, sia in ordine alla questione, già oggetto di contrastanti pronunce amministrative ed interpretative, del calcolo dell'I.V.A. nella contrattazione tra imprese ed aziende, presidi ospedalieri ed istituti di ricovero e cura, che nella previsione, a decorrere dal 1° aprile 1996, di porre a carico del S.S.N. i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione che presentino forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993, limitatamente al prezzo più basso fra quelli dei farmaci presentanti tali caratteristiche; in tal senso è prevista una riclassificazione della Commissione unica del farmaco, nonché una più attiva partecipazione del medico prescrivente un farmaco avente un prezzo più alto di quello così individuato, il quale è tenuto ad informare l'assistito della disponibilità di un analogo prodotto a base del medesimo principio attivo, posto integralmente a carico del S.S.N.. Viene infine consentita e disciplinata (comma 130) e l'introduzione di farmaci generici (4).

*b) Strutture*

Sotto il profilo della ristrutturazione della rete ospedaliera, viene confermato dal comma 5 dell'art. 2 lo standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, fissati dall'art. 8, comma 18, della legge n. 537/1993, così come gli analoghi standard di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con la previsione della disattivazione e riconversione di posti letto eccedenti. La norma precisa che l'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie.

Alle Regioni spettano espressamente al riguardo compiti di controllo e di verifica sull'osservanza delle disposizioni introdotte, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle risorse impegnate ed alla qualità dell'assistenza.

*c) Regime di accreditamento (commi 7, 8, 9)*

Di grande rilievo, sia sotto il profilo della realizzazione dell'impianto di riforma delineato dal d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni che per le connesse implicazioni di tipo finanziario, appaiono le disposizioni in materia di avvio del sistema basato sul

3) Al riguardo è peraltro da ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 355 del 1993 e nella più recente n. 416 del 1995, ha sottolineato la necessità di una gradualità nel processo di responsabilizzazione finanziaria delle Regioni, e soprattutto di parallelismo tra quest'ultima ed un effettivo ambito di autonomia decisionale, cui ricollegare le scelte ritenute fonti di «eccedenze» rispetto alle risorse programmate.

4) È da ricordare che misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica sono contenute nel d.l. 1° febbraio 1996, n. 42, ed in materia di assistenza farmaceutica nel d.l. 26 febbraio 1996, n. 89.

criterio dell'accreditamento, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate; al riguardo è prevista dal comma 7 dell'art. 2 del provvedimento collegato la proroga del termine fissato dall'art. 8, comma 7, del citato d.lgs. n. 502 entro il 30 giugno 1996, ferma rimanendo agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti. Analogamente a quanto già precisato per le aziende ed i presidi ospedalieri, le Regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità previste e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

Al riguardo la relazione tecnica afferma da un lato che il maggior margine di tempo per l'avvio del nuovo sistema evita la lievitazione della spesa in presenza dell'aumento dell'offerta, e dall'altro che la prevista contrattazione mira a tenere sotto controllo fattori di spesa che vengono preventivamente definiti. Pur nella fondatezza della razionalità di tale ultimo assunto, non può peraltro non rilevarsi, sotto il profilo strettamente finanziario, l'incognita di una ancora non puntuale quantificazione dei costi del nuovo regime.

In proposito, il comma 9 dell'art. 2, prevede che in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione «a prestazione», le Regioni fissino il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal ministero della sanità ed una riduzione di tale valore non superiore al 20%. Lo stesso comma 9 prevede poi che per l'assistenza specialistica ambulatoriale, compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il ministro della sanità individui, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, oltre alle suddette tariffe, anche le prestazioni erogabili nell'ambito del S.S.N.

Per diversi profili, la ricaduta in termini finanziari del concreto piano di avvio del nuovo sistema non appare quindi appieno delineabile; è peraltro auspicabile che, in base ai principi di concorrenzialità voluti dalla riforma ed al maggior coinvolgimento programmatico e di controllo delle Regioni, si ottengano anche sotto l'aspetto finanziario, oltre che razionalizzazione del sistema, gli attesi effetti.

#### *d) Gestioni liquidatorie*

Sull'avvio del nuovo sistema pesa, tra l'altro, ancora la pesante situazione debitoria delle aziende sanitarie al 31 dicembre 1994: al riguardo il comma 14 dell'art. 2 del collegato prevede che le Regioni attribuiscano ai direttori generali delle istituite aziende le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse U.U.S.S.L.L., trasformandosi dunque le gestioni stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994 in gestioni liquidatorie; il termine per l'accertamento della situazione debitoria è fissato in tre mesi.

Conclusivamente, in tabella C della finanziaria viene quindi previsto per il 1996 un ammontare del F.S.N. di parte corrente pari a 41.885 miliardi, al netto di 2.185 miliardi a carico del capitolo 5958 del ministero del Tesoro (oneri di ripiano maggior spesa sanitaria 1990).

Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 502/1992 novellato, il F.S.N. di parte corrente, come è noto, viene a configurarsi come una integrazione dell'ammontare dei contributi sanitari direttamente percetti dalle Regioni (art. 11).

In tal senso, come rappresentato dalla Corte anche in sede di audizione sul b.l.v., oltre che presso la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati (5) appare utile che la stima prevista per l'ammontare di detti contributi venga espressamente indicata nella relazione tecnica, così come l'andamento registrato nell'esercizio precedente, tenuto conto dell'obbligo, gravante sullo Stato, di integrazione (comma 19 novellato dall'art. 11 d.lgs. n. 502/1992) dell'eventuale differenza.

Il sensibile scostamento registrato negli scorsi esercizi conferma l'esigenza di una esplicita definizione in tale senso, per conferire maggior trasparenza e leggibilità alle risorse programmaticamente destinate al settore, oltre che di verifica delle congruità.

La mera ricomposizione nei soli termini di cassa dei forti squilibri registrati tra stima ed effettivi accertamenti di detti contributi sanitari non appare invero sufficiente, anche alla luce dei forti disavanzi reiteratamente registrati sul settore, con le negative ripercussioni conseguenti a inadeguate stime ed allocazioni programmatiche più volte evidenziate dalla Corte (6), che hanno creato forti oneri aggiuntivi per interessi relativi ai mutui destinati al ripiano dei disavanzi, nonché squilibri finanziari ed operativi sulle Regioni.

### 1.5. La spesa previdenziale

Gli effetti finanziari derivanti dalla legge di riforma del sistema previdenziale 8 agosto 1995 n. 335, che - come noto - costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-97 e 1996-98, si concretano per l'anno finanziario 1996 in un minor fabbisogno pari a 8.629 miliardi (v. tabella 1 allegata alla legge citata) determinato come segue:

- maggiori entrate contributive per miliardi 5.283 - derivanti dall'estensione del periodo di riferimento delle retribuzioni pensionabili (miliardi 80), dall'ampliamento della base pensionabile nel settore pubblico (miliardi 615) dall'assoggettamento a contribuzione dei redditi di lavoro subordinato (miliardi 2.604) e dall'elevazione dell'aliquota a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro in ragione di 0,35 punti percentuali già destinati alla Gescal (miliardi 1.984) - cui si contrappongono minori entrate contributive per miliardi 132 - per la ridefinizione della base imponibile INPS (miliardi 50), la riduzione del periodo di prescrizione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali (miliardi 50) e per la fissazione di un massimale al tetto imponibile (miliardi 32): differenza miliardi 5.151;

- economie negli oneri per prestazioni per miliardi 3.961 - dovute alla nuova disciplina dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità (miliardi 3.578), del trattamento di reversibilità (miliardi 286) di invalidità (miliardi 62) e delle pensioni sociali (miliardi

5) Camera dei deputati, commissione XII, Atti parlamentari. Resoconto stenografico della seduta del 24 ottobre 1995.

6) Cfr. SS.RR. Relazione al rendiconto generale dello Stato, ess. 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, a.s. La spesa sanitaria, audizione e referto sul b.l.v. per gli esercizi 1991-1996. Da ultimo, SS.RR. referto annuale sulla finanza regionale delle Regioni a statuto ordinario, sull'assistenza sanitaria e le politiche regionali n. 1/1996 (art. 3, comma 6 legge 14 gennaio 1994, n. 20).

È da rilevare che in base alla legge 31 gennaio 1996, n. 34, di conversione del d.l. 1° dicembre 1995, n. 509, risultano disposti 3.480 miliardi per fronteggiare, attraverso mutui della Cassa Depositi e Prestiti, le maggiori occorrenze finanziarie per gli anni 1993 e 1994, peraltro sensibilmente superiori (cfr. citato referto). Ulteriori 700 miliardi per «rate ammortamento mutui» sono indicati in tab. A della legge finanziaria per il 1997 e per il 1998 (Ministero del Tesoro), anche se non è espressamente indicata la loro esclusiva destinazione.

7), nonché delle pensioni in regime internazionale (miliardi 28) cui si contrappongono incrementi negli oneri della specie per complessivi miliardi 75 - per l'estensione ai pubblici dipendenti della normativa INPS sulle pensioni d'invalidità e sui trattamenti minimi (miliardi 20), per l'aumento dei limiti di reddito per fruire dei trattamenti minimi (miliardi 55): la differenza è di miliardi 3.886.

Gli effetti complessivi netti ammontanti a miliardi 9.037 vanno depurati del costo della previdenza complementare e del minor gettito Irpef per complessivi miliardi 408, onde torna il risultato netto di miliardi 8.629 sopra indicato.

Giova, tuttavia, considerare che incertezze si registrano in ordine al maggior gettito contributivo previsto per l'assoggettamento all'assicurazione generale obbligatoria dei parasubordinati per le vicende connesse all'impugnativa del decreto interministeriale previsto dall'art. 2, comma 30 della menzionata legge n. 335/1995, i cui effetti sono stati sospesi con ordinanza del Tar Lazio del 22.1.1996.

Ulteriori incertezze si profilano per la mancata emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 23 della predetta legge n. 335 per l'adeguamento delle aliquote contributive riguardanti le prestazioni temporanee in corrispondenza dell'elevazione al 32% dell'aliquota in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del decreto previsto dall'art. 17, comma 5 della legge n. 724/1995 per l'aumento delle aliquote contributive per la copertura dell'onere delle pensioni d'annata.

Il protrarsi di tali situazioni d'incertezza può creare pregiudizio all'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali interessate e, nella misura di eventuali scostamenti nei flussi di cassa prefigurati dalla legge di riforma previdenziale, la manovra ne risulterebbe correlativamente ridimensionata.

Nel contesto generale non vanno poi sottaciuti gli effetti della mancata definizione normativa delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/93 e n. 240/94 citate, posto che l'INPS stima di dover provvedere nel 1996 al pagamento di 3.950 miliardi - di cui 870 per interessi, rivalutazione monetaria e spese legali - per sentenze definitive o immediatamente esecutive.

Ciò comporta che la valutazione del fabbisogno di cassa per l'INPS stimato dall'art. 5 della legge finanziaria 1996 in 74.500 miliardi, è destinato ad elevarsi a 78.450 miliardi.

In proposito devesi, peraltro, sottolineare che l'importo dei 74.500 miliardi costituisce il limite dei versamenti dello Stato a titolo e di trasferimenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, che ammonterebbero, secondo l'INPS, i primi a 55.455 miliardi - ivi compresi gli oneri per 4.063 miliardi per perequazione delle pensioni d'annata - e a 21.623 miliardi i secondi, quindi, complessivamente a 77.078 miliardi, cifra questa che supera per miliardi 2.578 il limite posto dalla legge finanziaria.

A tale riguardo, va richiamata la tassatività del predetto limite nel quadro della tenuta degli equilibri complessivi dei conti pubblici e pertanto la necessità di attivare ogni iniziativa per impedire il suo superamento.

Quanto alle anticipazioni di tesoreria, esse sono da tempo utilizzate per far fronte, anziché a momentanee deficienze di cassa, ai disavanzi di varie gestioni dell'Istituto.

Sotto questo profilo, appare necessario che gli oneri che, a vario titolo, lo Stato annualmente assume a suo carico figurino nei corrispondenti stanziamenti di bilancio, riducendo gradualmente entro limiti fisiologici lo spazio finora assegnato alla gestione di tesoreria.

## 2. Le altre leggi si spesa pubblicate nel quadrimestre

### 2.1. Dati e valutazioni di insieme

La coincidenza temporale di gran parte del terzo quadrimestre dell'anno con la sessione di bilancio comporta di norma l'approvazione di un numero piuttosto limitato di leggi.

Anche il terzo quadrimestre dell'anno testé decorso non fa eccezione a tale regola: sono state infatti pubblicate complessivamente 43 leggi (elencate nel prospetto n. 1), a fronte di 51 nel corrispondente periodo del 1994.

Peraltro, al netto delle leggi di ratifica di accordi internazionali (soltanto 8 nel periodo d'esame, a fronte di 31 nel terzo quadrimestre 1994), le leggi approvate assommano a 35, con un rilevante aumento rispetto alle 20 del periodo a confronto; risultano in particolare notevolmente aumentate le leggi di conversione di decreti-legge (18 contro 12) e soprattutto le leggi di iniziativa parlamentare (9 a fronte di 2), una soltanto delle quali (n. 481) comporta oneri finanziari.

Come risulta dalle schede e dal prospetto n. 2 allegati, le leggi che recano nuovi oneri finanziari dichiarati - oltre alle leggi connesse alla sessione di bilancio - ammontano a ventidue, di cui sette di ratifica di accordi internazionali: queste ultime hanno peraltro un rilievo finanziario estremamente contenuto, per lo più di pochi milioni annui.

Delle residue quindici leggi, ben dodici - comportanti la quasi totalità degli oneri del quadrimestre - sono provvedimenti di conversione di decreti-legge ed una, come si è detto, è di iniziativa parlamentare. Numerose sono comunque le modifiche agli originari testi dei decreti-legge introdotte in sede parlamentare, anche se nel complesso le modifiche stesse incidono solo marginalmente sugli oneri previsti e consentono in larga misura l'utilizzazione delle relazioni tecniche inizialmente apprestate.

Gli oneri autorizzati per il triennio 1995-97 - cui ne vanno aggiunti taluni afferenti il 1994 per effetto dell'origine nel 1994 stesso di decreti-legge definitivamente convertiti soltanto nell'ultimo quadrimestre del 1995 - ammontano complessivamente a 3.398,1 miliardi. Tale importo si colloca in una posizione intermedia tra il livello minimo dell'ultimo quadrimestre 1993 (1.375 miliardi) ed il picco del 1994 (7.099 miliardi), quest'ultimo dovuto peraltro pressoché esclusivamente alle rilevanti spese di investimento connesse agli interventi di sostegno dell'economia previsti dalla legge n. 644. La normativa del quadrimestre in esame si caratterizza invece per una presenza particolarmente modesta della spesa in conto capitale.

Gli oneri successivi al triennio - indicati anch'essi nel prospetto n. 2 - appaiono abbastanza rilevanti, anche se leggermente inferiori al 1994: si tratta infatti di oneri pluriennali per complessivi 1.158 miliardi nel periodo 1998/2011, derivanti per intero da oneri per interessi (legge 503) e da due limiti d'impegno quindicennali (legge n. 509), cui si aggiungono oneri permanenti per poco più di 72 miliardi annui a decorrere dal 1998; di questi ultimi 40 trovano peraltro copertura attraverso una specifica entrata contributiva modulabile.

Tutti gli importi che precedono sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi, che appaiono nel complesso abbastanza attendibili, salve le eccezioni avanti indicate, per cui non dovrebbero registrarsi a consuntivo scostamenti di grande rilievo rispetto alle indicazioni stesse: e ciò sia per l'utilizzabili-

tà in larga misura delle relazioni tecniche, sia soprattutto perché si tratta per lo più di tetti di spesa.

In taluni casi, peraltro, le relazioni tecniche non consentono di comprendere se l'onere possa effettivamente esaurirsi nell'arco di tempo previsto.

Così, fra gli oneri derivanti dalla legge n. 426 del 18 ottobre, di conversione del decreto-legge n. 344 del 9 agosto, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione, sono indicati 20 miliardi per il solo 1995 destinati ai servizi esterni di trascrizione degli atti nella fase iniziale di utilizzo dei sistemi; secondo la relazione tecnica, la necessità di commissionare all'esterno tale servizio «si ridurrà sensibilmente non appena gli utilizzatori avranno provveduto ad organizzare gli uffici in modo di poter far fronte a tale esigenza mediante l'impiego di personale dell'amministrazione». La contraddittorietà tra l'azzeramento dell'onere a partire dal 1996, previsto dal testo legislativo, e la «sensibile riduzione» indicata dalla relazione tecnica, nonché la mancanza di ogni indicazione sulla adeguatezza dell'attuale organico e delle attuali strutture a far fronte all'affidamento al personale dell'amministrazione del compito di trascrivere gli atti inducono infatti ad esprimere ampie perplessità sulla effettiva mancanza di oneri successivamente all'esaurirsi del breve arco temporale coperto dallo stanziamento.

Inoltre, come di consueto, gli oneri indicati non esauriscono compiutamente quelli effettivamente derivanti dalla legislazione del quadrimestre, per la presenza, in talune leggi che contengono esplicite previsioni di spesa, di ulteriori oneri non quantificati e non presi in considerazione a fini di copertura.

Il fenomeno appare nel periodo in esame piuttosto contenuto; comunque, oltre ai casi evidenziati nel paragrafo che segue in tema di disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, va a tale proposito segnalata la legge n. 437 del 27 ottobre 1995, di conversione del D.L. 28 agosto 1995, n. 361 («Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione»). Tale legge infatti, nel prevedere (art. 1 comma 6) il collocamento fuori ruolo di dodici magistrati per la segreteria e l'ufficio studi del C.S.M., non tiene conto degli eventuali oneri per la copertura di altrettanti posti così lasciati vacanti nella qualifica iniziale e per i quali non vige alcun blocco di assunzioni; e soprattutto (art. 1 comma 9), disponendo la deroga per il 1995 al blocco delle assunzioni per il Ministero di grazia e giustizia, comporta una riduzione delle economie previste dalla legge 724/94 (art. 22), collegata alla finanziaria 1995.

Per quanto riguarda la modalità di copertura degli oneri espressamente indicati, nella maggioranza dei casi si è fatto ricorso, come di consueto, all'utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali. Peraltro, come risulta dalle indicazioni contenute nelle schede allegate, ciascuna delle quali è riferita ad ogni singola voce di spesa, si è anche fatto ricorso, in misura piuttosto rilevante, ad altre forme di copertura, talune di natura del tutto irrituale e prive delle garanzie sostanziali proprie delle forme di copertura codificate dalla legge 468: si rinvia al riguardo alla specifica trattazione contenuta nei successivi punti 2.2.2. e 2.2.3.

La copertura di oneri mediante nuove entrate, è avvenuta in due soli casi. Tra essi, va citato per la sua peculiarità il meccanismo di copertura della legge n. 481 del 14 novembre 1995 («Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità»), che



determina in 20 miliardi l'onere annuo di funzionamento di ciascuna autorità a partire dal 1996. Data l'origine parlamentare del disegno di legge, tale previsione di spesa non è supportata da una relazione tecnica che consenta di valutare la congruità dello stanziamento rispetto all'apparato che si intende costituire.

La copertura dell'onere è affidata ad un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso (art. 2 comma 38 lett. b); la norma di salvaguardia contenuta nel successivo comma 39, secondo cui il Ministero delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di finanziamento di ciascuna Autorità, pone peraltro problemi di coordinamento con la sopraindicata limitazione all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, posta dal comma 38, e non consente di concludere con assoluta certezza che gli oneri del provvedimento siano comunque limitati al gettito del contributo.

Come si è detto, la quota della spesa in conto capitale nel quadrimestre in esame è particolarmente ridotta. Tuttavia, anche se in misura molto meno rilevante del passato, la presenza di due limiti d'impegno peraltro di entità relativamente modesta - recati dalla legge n. 539 del 20 dicembre 1995, di conversione del D.L. n. 444 del 27 ottobre («Disposizioni urgenti in materia di finanza locale») determina un andamento fortemente crescente della spesa nel triennio: a tale proposito, pur tenendo presenti le eventuali necessità derivanti dai profili temporali della spesa per investimento, si deve ribadire in linea generale che tale andamento, specie quando, come nel caso presente, l'onere abbia inizio nel secondo anno del triennio, ha per conseguenza lo spostamento a medio termine degli oneri senza che siano in alcun modo indicati i mezzi per farvi fronte, andando così a gravare totalmente sulle future manovre: ciò appare tanto più contraddittorio nell'attuale situazione, proprio per la presenza di stringenti e gravosi obiettivi di risanamento ugualmente a medio termine.

Dall'esame della legislazione del quadrimestre emergono inoltre carenze nella programmazione e nella stessa emersione in bilancio di spese vincolate, con la conseguente formazione di oneri latenti destinati ad incidere nei prossimi esercizi.

Un esempio di particolare rilievo è costituito dalla legge n. 408 del 3 ottobre 1995, di conversione del decreto-legge n. 325 del 3 agosto, contenente disposizione per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995. Si tratta di tre regolamenti, che hanno istituito un regime di aiuti rispettivamente per programmi agroambientali (reg. n. 2078/92), per prepensionamenti in agricoltura (reg. n. 2079/92) e per la forestazione su terreni agricoli (reg. n. 2080/92).

Come risulta dalla quantificazione effettuata in sede di relazione tecnica mediante la pura e semplice enunciazione di dati aggregati, la quota netta di oneri a carico del bilancio nazionale sarebbe di 1.424 miliardi. Il provvedimento in esame - che fa seguito ad altro analogo del 1994 (legge n. 737 del 17 dicembre, di conversione del decreto-legge n. 621 del 7 novembre) che aveva autorizzato una prima spesa di 100 miliardi - si limita ad autorizzare l'ulteriore spesa di 174 miliardi per il 1995 senza nulla prevedere circa la restante parte della spesa.

Slitta così ulteriormente - nonostante la raccomandazione espressa dalla Commissione bilancio della Camera, in occasione dell'esame del precedente provvedimento (13.12.1994), che il successivo disegno di legge, che avrebbe dovuto coprire la parte più consistente degli oneri, fosse accompagnato da una puntuale dimostrazione degli oneri complessivi derivanti dai tre regolamenti anche oltre il quadriennio 94/97 - sia la puntuale dimostrazione degli oneri complessivi che presenta particolare rilievo specie in relazione ai previsti prepensionamenti, i cui effetti finanziari si protrarranno per dieci anni, sia la emersione in bilancio della totalità degli oneri stessi, che restano invece in parte preponderante latenti e concentrati nei prossimi esercizi.

Un altro esempio di tali carenze è fornito dalla legge n. 455 del 2 novembre 1995, di conversione del decreto-legge n. 370 del 1° settembre. Essa dispone infatti il trasferimento all'AIMA di 487,8 miliardi per il 1995 a titolo di reintegrazione dei fondi per il pagamento degli aiuti comunitari ai produttori agricoli, fondi decurtati per effetto della decisione 94/871/CE del 21 dicembre 1994 della Commissione UE a titolo di recupero del prelievo latte non riscosso dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per il periodo 1990-1991. L'onere complessivo derivante da tale decisione, secondo la relazione di accompagnamento, è di oltre 1019 miliardi, che si aggiungono ai 3.620 miliardi da versare entro il 1998 a seguito del compromesso raggiunto dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea il 21 ottobre 1994, anch'esso citato nella relazione di accompagnamento.

Anche qui, trattandosi di onere già sorto nella sua interezza, anche se rateizzato su diversi esercizi, sarebbe stata innanzitutto necessaria una ricognizione dell'entità complessiva dell'onere stesso, nonché la sua ripartizione negli esercizi finanziari interessati.

Oltre ai due casi ora indicati, in cui vi sono oneri certi corrispondenti ad obbligazioni già perfezionate, ulteriori oneri potrebbero derivare in aggiunta a quelli - già molto rilevanti - emersi con la legge 29 novembre 1995, n. 503, di conversione del D.L. 26 dicembre 1995, n. 406 («Disposizioni urgenti per favorire la privatizzazione»). Tale legge dispone il trasferimento al Tesoro della partecipazione detenuta dalla CONSAP, società per azioni costituita nel 1993 per la gestione delle funzioni assicurative pubbliche già dell'INA, nel capitale della Banca Nazionale del Lavoro, dietro rilascio alla CONSAP stessa di titoli di Stato per l'importo di 910,8 miliardi (valore di libro delle azioni); l'onere per l'erario è pertanto costituito per l'esercizio 1995 da tale importo e a partire dal 1996 dall'importo di 100 miliardi annui per il pagamento degli interessi.

Come risulta infatti da quanto indicato dalla relazione di accompagnamento, la situazione di squilibrio finanziario che ha reso necessaria tale operazione continua a sussistere e potrebbe condurre a breve termine alla assunzione di ulteriori oneri da parte del Tesoro, responsabile in solido in base alla legge n. 403 del 23 giugno 1994.

A proposito di quest'ultima legge, la Corte, nel referto relativo alle leggi pubblicate nel secondo quadrimestre 1994, aveva già richiamato l'attenzione sulla presenza di oneri non quantificati e non coperti, di ammontare potenzialmente cospicuo, connessi proprio alla responsabilità solidale del Tesoro per l'esatto adempimento delle obbligazioni a carico della CONSAP e sulla assoluta inidoneità, in mancanza della predisposizione delle essenziali risorse, della generica clausola di rinvio agli stanziamenti scritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato.

## 2.2. Osservazioni specifiche su singole leggi

2.2.1. Legge n. 436 del 27 ottobre 1995, di conversione del decreto-legge n. 359 del 28 agosto 1995 - «Differimenti di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili».

La legge in argomento stabilisce (art. 1) che le somme iscritte su una serie di capitoli di vari stati di previsione del bilancio 1994 non impegnate entro il termine dell'esercizio, anziché costituire economie di bilancio ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità, possano essere impegnate anche nel 1995.

La questione trae origine addirittura dal decreto-legge n. 1 del 1992 recante differimento dei termini previsti da varie disposizioni legislative, più volte reiterato fino al decreto n. 55 del 1995, quando il suo contenuto è stato suddiviso fra più decreti-legge omogenei per materia, uno dei quali (n. 141 del 29.4.95), dopo ulteriori reiterazioni, è quello oggetto di conversione, con notevoli limitazioni introdotte in sede parlamentare, da parte della legge in esame.

Pur considerata la necessità di sanare tale abnorme situazione - che ha indotto lo stesso Governo, in sede di Commissione bilancio del Senato (18.10.95), a parlare di «conclusione di un ciclo di finanza straordinaria» - non può non rilevarsi la grave lesione ai principi contabili costituita dalla sostanziale impegnabilità di economie dei precedenti esercizi disposta dopo la chiusura degli stessi, nonché i problemi anche istituzionali posti dalla conversione del decreto in esame dopo l'approvazione del rendiconto generale dello Stato.

La legge in esame dispone poi (art. 2) il rimborso all'Ente Poste dei maggiori oneri sostenuti nel 1994 per la spedizione di materiale elettorale a tariffa ridotta. Il rimborso stesso è determinato in 20 miliardi, che rappresentano come risulta dalla relazione tecnica, una valutazione forfettaria e non supportata da dati fisici del maggior onere di ciascuna campagna elettorale nazionale.

Considerato peraltro che in base al combinato disposto degli artt. 17 e 20 della legge 515/93 le tariffe agevolate sono applicabili sia alle elezioni politiche nazionali, sia alle elezioni europee, regionali, provinciali e comunali e che, come indicato nella relazione di accompagnamento, tale normativa impone all'Ente «la resa di un servizio i cui riflessi non sono compatibili con i criteri che regolano la redazione del bilancio ai sensi della disciplina del codice civile», la limitazione del rimborso ad una sola delle campagne elettorali di un singolo anno appare in evidente contraddizione con il principio enunciato.

La formulazione della norma è tuttavia tale da non lasciare dubbi sulla natura di «tetto di spesa» dell'attuale rimborso. La copertura dell'onere attraverso disponibilità del bilancio 1994, disposta dalla norma stessa, veniva, come in altri casi analoghi, dall'allocatione effettuata in quell'esercizio sulla base di decreti-legge non convertiti entro il termine dell'esercizio stesso e reiterati fino a quello oggetto di conversione da parte della legge in esame e non ha pertanto alcuna attinenza, nonostante l'identica denominazione, con la fattispecie di cui all'art. 11-ter comma primo lettera c) della legge 468.

2.2.2. Legge n. 438 del 27.10.95, di conversione del D.L. n. 364 del 28 agosto 1995 - «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994».

La legge in esame prevede una serie di interventi nelle zone sopra indicate a seguito e a modifica della preesistente normativa (legge n. 22 del 21.1.95 e legge n. 35 del 16.2.95, di conversione rispettivamente dei decreti-legge 646/94 e 641/94).

Secondo la relazione ministeriale, il provvedimento non reca maggiori oneri, ma finalizza in modo più specifico le risorse già stanziare di precedenti provvedimenti: non è stata pertanto redatta alcuna relazione tecnica.

In realtà, anche per effetto delle numerose modifiche ed aggiunte in sede di conversione, il provvedimento definitivo prevede una pluralità di nuovi interventi, i cui oneri sono quantificati nel testo del provvedimento stesso in complessivi 354,5 miliardi nel biennio 1995-96.

Mentre sotto il profilo della quantificazione la presenza prevalente di «tetti di spesa» limita in larga misura il rischio di sottostima, la copertura degli oneri per i nuovi interventi induce a forti perplessità.

Nella quasi totalità dei casi (l'unica eccezione è costituita dalla copertura di 29 miliardi di cui all'art. 1-ter comma 3) gli interventi stessi sono infatti finanziati a carico delle autorizzazioni di spesa contenute nella legge n. 35 (art. 1 comma 4); in sede di Commissione bilancio del Senato, il Governo ha fatto presente - in data 18.10.95 - che sussistono disponibilità residue degli stanziamenti già effettuati per importi superiori a quelli previsti dalla legge di cui trattasi, tali da coprire anche gli oneri non quantificati - la cui copertura non è indicata nel testo legislativo - derivanti dai benefici previsti dall'art. 1-bis comma 16 quinquies e 16 sexies, nonché dall'art. 1-ter, comma 1 lett. a).

A prescindere dalla irritualità della forma di copertura adottata - che non integra gli estremi né della riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa né della riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio, pur presentando profili comuni ad entrambe, proprio in quanto non fornisce le garanzie di tali sistemi di copertura previsti dalla legge 468 -, il problema è costituito dall'eventuale vincolo gravante sulle disponibilità residue per il soddisfacimento di posizioni soggettive garantite dalla legge precedente.

A tale riguardo - su cui non è stato fornito alcun chiarimento - va richiamato quanto la Corte ha osservato nella relazione sulle leggi di spesa del primo quadrimestre 1995 a proposito della legge n. 35, e cioè che la maggior parte delle norme di tale legge, ed in particolare proprio i benefici diretti a soggetti privati previsti dagli artt. da 1 a 4, attribuisce posizioni soggettive perfette sulla base di parametri prefissati ed una platea di beneficiari di incerta determinazione, senza che la relazione tecnica fornisca elementi per la verifica delle quantificazioni operate.

In più, proprio lo stanziamento dell'art. 1 su cui vanno a gravare i nuovi interventi della legge in esame, in un primo tempo previsto in 2.000 miliardi, era già stato ridotto a 1.900 nonostante l'ampliamento della platea dei beneficiari dai soli proprietari di beni mobili distrutti o perduti anche ai proprietari di beni mobili danneggiati.

Infine, eventuali eccedenze di stanziamento avrebbero dovuto innanzitutto coprire gli oneri non quantificati e non coperti contenuti nella legge n. 35 e derivanti da emendamenti introdotti in sede di conversione dell'originario decreto-legge, segnalati nella citata relazione quadrimestrale della Corte e relativi alle disposizioni contenute negli artt. 9 (ampliamento dei periodi di corresponsione dell'indennità prevista per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto a causa dell'alluvione), 12-ter (estensione al 1995 della deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni con finalità di sostegno alle popolazioni alluvionate) e 12-sexies (ammortizzabilità in più esercizi dei danni subiti a causa dell'alluvione).

2.2.3. Legge n. 507 del 29.11.95, di conversione del D.L. 2.10.95, n. 415 - «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, ecc.».

La legge in oggetto prevede l'ulteriore slittamento di una serie di termini tributari già prorogati dalla legge 22/95 in favore dei soggetti residenti nelle zone colpite (art. 1) nonché talune modifiche - peraltro di non grande rilievo finanziario - alle misure correttive degli andamenti di finanza pubblica approvate con la legge 85/95 (artt. 4 e 5); sono inoltre previsti benefici per i contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati al sisma del 1990 (art. 7).

Per quanto riguarda la proroga di termini tributari, l'impatto finanziario delle nuove disposizioni è costituito dallo slittamento del gettito dei tributi interessati sia da un esercizio all'altro sia nell'ambito dello stesso esercizio, slittamento da cui deriva un onere complessivamente determinato in 118,5 miliardi nel 1995 e 188,5 nel 1996.

La quantificazione di tale onere, dettagliatamente esposta nella relazione tecnica che, in virtù delle modeste modifiche apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare (tra cui peraltro l'inserimento all'art. 1 comma 1 della lett. e-bis, che comporta oneri non quantificati e non coperti), risulta pressoché totalmente utilizzabile, non appare del tutto convincente.

La metodologia di calcolo seguita mostra infatti - come posto in rilievo dal servizio Bilancio della Camera - taluni aspetti di contraddittorietà, che conducono in sostanza ad una sottostima dell'onere complessivo, - sia nell'ambito stesso del provvedimento in esame (mancato calcolo dell'onere per il 1996 per il gettito il cui versamento slitta all'aprile 1996 a differenza di quello che slitta all'ottobre) sia soprattutto rispetto al criterio più rigoroso seguito in altre occasioni (mancata quantificazione degli effetti dello slittamento infrannuale di entrate).

Gravi perplessità desta poi la forma di copertura utilizzata.

Essa consiste infatti - per 78,5 miliardi - nella utilizzazione delle entrate derivanti dalle disposizioni dell'art. 11 della legge 35/95 e - per 228,5 miliardi - a ulteriore carico di autorizzazioni di spesa contenute anch'esse nella legge n. 35.

Premesso che le entrate di cui all'art. 11 sono finalizzate alla copertura degli oneri recati dalla stessa legge n. 35, non possono che richiamarsi per entrambe le forme di copertura adottate le considerazioni esposte nel precedente paragrafo sulla legge n. 438, aggiungendo che ora, oltre ai 354,5 miliardi di nuovi oneri previsti dalla stessa legge n. 438, ulteriori oneri per 307 miliardi - salvo i rischi di sottostima sopra indicati - vanno a gravare sulla copertura originariamente apprestata per la legge n. 35.

Va infine posto in evidenza che talune norme inserite nella legge in esame nel corso del procedimento di conversione, relative a modifiche di precedenti disposizioni per lo più di carattere tributario (art. 4 comma 1 lett. b, b-bis e d, art. 5 comma 1 lett. b punto b-bis, lett. c-bis, c-ter e c-quater, comma 4 e comma 8-bis), su cui la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere contrario, comportano oneri non quantificati, che potrebbero non essere compensati dagli aumenti di gettito recati da altre norme contenute nello stesso provvedimento.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) Schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE  
F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe CARBONE

Depositata in segreteria il 22 marzo 1996

IL DIRIGENTE  
F.to Eleonora ADORNATO

## APPENDICE

Per ragioni informatiche è stato adottato il sistema inglese di punteggiatura, sicché il puntino separa i decimali, mentre la virgola separa le migliaia.



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 1995

N	LEGGE (a)		GAZZ UFF		CONVERSIONE D L n	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
	N	DATA	N	DATA			
1	399	21- 9-95	116	26- 9-95			Govern.
2	404	21- 9-95	117	28- 9-95			"
3	408	3-10-95	231	3-10-95	325/95	1	"
4	423	11-10-95	242	16-10-95			Parlam.
5	425	6-10-95	243	17-10-95			"
6	426	18-10-95	244	18-10-95	344/95	2/3	Govern.-
7	427	"	"	"	345/95		"
8	436	27-10-95	253	28-10-95	359/95	4	"
9	437	"	"	"	361/95	5/8	"
10	438	"	"	"	364/95	9/16	"
11	447	26-10-95	125	30-10-95			Parlam.
12	455	2-11-95	257	3-11-95	370/95	17	Govern.
13	465	6-11-95	263	10-11-95			Parlam
14	470	8-11-95	265	13-11-95			"
15	474	26-10-95	135	16-11-95		18	Govern.
16	475	"	"	"		19	"
17	476	"	"	"		20	"
18	477	"	"	"		21	"
19	478	"	"	"			"
20	479	"	"	"		22	"
21	480	15-11-95	269	17-11-95	381/95	23	"
22	481	14-11-95	136	18-11-95		24/25	Parlam
23	482	18-11-95	270	"	387/95	26	Govern.
24	490	20-11-95	271	20-11-95	390/95		"
25	494	15-11-95	273	22-11-95	397/95		"
26	495	20-11-95	274	23-11-95	403/95		"
27	496	18-11-95	139	25-11-95		27	"
28	503	29-11-95	279	29-11-95	406/95	28	"
29	505	25-11-95	280	30-11-95		29	"
30	506	29-11-95	"	"			"
31	507	"	"	"	415/95	30/37	"
32	513	"	283	4-12-95			Parlam
33	516	"	284	5-12-95			"
34	520	"	146	7-12-95		38	Govern
35	522	"	148	9-12-95		39	"
36	534	20-12-95	296	20-12-95	432/95		"
37	537	19-12-95	298	22-12-95	435/95		"
38	538	"	300	27-12-95			Parlam
39	539	20-12-95	"	"	444/95	40/44	Govern
40	549	28-12-95	302	29-12-95			"
41	550	"	"	"			"
42	551	"	"	"			"
43	563	29-12-95	303	30-12-95	451/95	45/46	"

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nella scheda di copertura

(b) Le leggi per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri-finanziari espressi

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DA LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
SETTEMBRE-DICEMBRE 1995

(importi in milioni)

Num Legge	1994	1995	1996	1997	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
408	0	174.000	0	0	0	0
426	0	80.000	0	0	0	0
436	20.000	0	0	0	0	0
437	25.000	102.200	25.000	25.000	0	25.000
438	0	96.000	258.500	0	0	0
455	0	487.800	0	0	0	0
474	0	17	17	17	0	17
475	0	15	6	15	0	15
476	0	5	5	5	0	0
477	0	107	107	107	0	107
479	0	6	6	6	0	6
480	45.500	0	0	0	0	0
481	0	3.000	40.000	40.000	0	40.000
482	0	10.500	0	0	0	0
496	0	7.100	7.100	7.100	0	7.100
503	0	910.815	100.000	100.000	100.000	0
505	0	3.685	1.600	900	0	100
507	0	149.510	211.510	23.010	0	0
520	0	564	1.055	120	0	120
522	0	6	6	6	0	6
539	0	352.700	19.000	55.500	55.500	0
563	0	8.097	3.000	3.000	0	0
Tot	45.000	2.431.627	666.912	254.786		

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA  
SETTEMBRE-DICEMBRE 1995

(importi in milioni)

	1994	%	1995	%	1996	%	1997	%	Totale
Fondi speciali:									
- parte corrente	0	0,00	1.991.617	87,67	140.902	6,20	139.276	6,13	2.271.795
- conto capitale	0	0,00	122.010	52,93	36.010	15,62	72.510	3,19	230.530
Disponibilità di bilancio:									
- parte corrente	0	0,00	3.000	33,33	3.000	33,33	3.000	33,33	9.000
- parte capitale	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Nuove o maggiori entrate	0	0,00	20.000	20,00	40.000	40,00	40.000	40,00	100.000
Mezzi diversi	45.000	5,72	295.000	37,48	447.000	56,80	0	0,00	787.000
<b>Totale</b>	<b>45.000</b>	<b>1,32</b>	<b>2.431.627</b>	<b>71,55</b>	<b>666.912</b>	<b>19,62</b>	<b>254.786</b>	<b>7,50</b>	<b>3.398.325</b>

## SCHEMA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA  
(Importi in milioni)

Legge 3 ottobre 1995, n. 408.

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 35, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

## I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 95      Importo . . . 174.000

CORR. TEMP.

## SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA  
(Importi in milioni)

Legge 18 ottobre 1995, n. 426.

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO ==> 95      Importo . . .      26.000

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 3

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 18 ottobre 1995, n. 426.

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- ( ) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO ==> 95      Importo . .      54.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

## SCHEMA N. 4

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 436.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Rimborso all'Ente poste italiane.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzo di disponibilità di bilancio iscritte per effetto di decreti legge non convertiti entro il termine di esercizio.

Stato di previsione del Ministero del tesoro.

(X) a carico del capitolo 4494

( ) con riduzione del capitolo

I ANNO ==> 94      Importo . . .      20.000

**CORR. TEMP.**

(C. E. D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 5

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

Articolo 1

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

A carico del Fondo da ripartire per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12, e 13 del D.P.R. 1/2/86, n. 13 (cap. 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro).

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      70.000

CORR. TEMP.

(C. E. D. Servizio Relazioni al Parlamento)



SCHEMA N. 6

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi concernenti gli enti locali.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzo di disponibilità di bilancio iscritte per effetto di decreti-legge non convertiti entro il termine dell'esercizio.

Stato di previsione del Ministero dell'interno

 (X) a carico del capitolo 1601 ( ) con riduzione del capitolo

I ANNO ==&gt; 94      Importo . . .      25.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 7

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

Articolo 5

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente:

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)  
( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==>	95	Importo . .	25.000
II ANNO ==>	96	Importo . .	25.000
III ANNO ==>	97	Importo . .	25.000

ONERE A REGIME : 25.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 8

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

Articolo 7

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      7.200

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

## SCHEMA N. 9

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi di modifica delle disposizioni previste dagli artt. 3 e 3-bis del decreto-legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35, e successive modificazioni.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==> 95      Importo . . .      35.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 10

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 1-ter Comma 1 lett. e)  
(nuovo art. 3-septies della legge 35/95)Oggetto della disposizione:  
Vedi scheda precedente.**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 96      Importo . . .      1.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

## SCHEDA N. 11

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 1-ter

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35, e successive modificazioni.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 3/5/95, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/6/95, n. 265.

I ANNO ==> 95      Importo . . .      29.000

CORR.TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 12

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 1-ter

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa. art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 96      Importo . . .      31.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 13

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 1-sexies

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi per il deflusso delle acque.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa. art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 96      Importo . . . 150.000

CORR. TEMP.



SCHEMA N. 14

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 1-septies

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

.. Disposizione autorizzativa della precedente spesa. art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 96      Importo . . .      50.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 15

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 4

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Ammissione, concessione ed erogazione contributi.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa. art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      8.000

CORR. TEMP.

## SCHEMA N. 16

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 27 ottobre 1995, n. 438.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Articolo 4-ter

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici.

**6. ALTRE FORME DICOPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa. art. 1, comma 4, del d.l. 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, con legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==> 95	Importo . . .	24.000
II ANNO ==> 96	Importo . . .	26.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 17

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 2 novembre 1995, n. 455.

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero-caseario.

Articolo 1

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

( ) Accantonamenti in conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . . 487.800

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 18

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 26 ottobre 1995, n. 474.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e nota di scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28/6/93.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	17
II ANNO ==> 96	Importo . .	17
III ANNO ==> 97	Importo . .	17

ONERE A REGIME: 17

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 19

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 26 ottobre 1995, n. 475.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, firmato a Trieste il 15/4/93.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	15
II ANNO ==> 96	Importo . .	6
III ANNO ==> 97	Importo . .	15

ONERE A REGIME: 15

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 20

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 26 ottobre 1995, n. 476.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28/11/90.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	5
II ANNO ==> 96	Importo . .	5
III ANNO ==> 97	Importo . .	5

CORR. TEMP

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 21

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 26 ottobre 1995, n. 477.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16/10/92.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . . .	107
II ANNO ==> 96	Importo . . .	107
III ANNO ==> 97	Importo . . .	107

ONERE A REGIME: 107

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)



SCHEMA N. 22

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 26 ottobre 1995, n. 479.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26/6/90.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	6
II ANNO ==> 96	Importo . .	6
III ANNO ==> 97	Importo . .	6

ONERE A REGIME: 6

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 23

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 1995, n. 480.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18/9/95, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento riguardante il Ministero di grazia e giustizia (12.500) e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (33.000).

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      45.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 24

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Articolo 2

Comma 38 a)

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . .      3.000

CORR.TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 25

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 14 novembre 1995, n. 481.

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Articolo 2

Comma 38 b)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

**4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE**

Disposizione legislativa: la legge in esame.

Natura delle entrate:

- tributarie  
 contributive \*  
 tariffarie  
 altre

I ANNO ==> 96	Importo . . .	40.000
II ANNO ==> 97	Importo . . .	40.000

\* Il contributo è dovuto dai soggetti esercenti il servizio stesso in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

ONERE A REGIME: 40.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 26

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 18 novembre 1995, n. 482.

Conversione in legge del decreto-legge 18/9/95, n.387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzo dei maggiori introiti affluiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 29/12/90, n. 407, a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione.

I ANNO ==> 95      Importo . . .      10.500

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 27

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 18 novembre 1995, n. 496.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Articolo 14

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . . .	7.100
II ANNO ==> 96	Importo . . .	7.100
III ANNO ==> 97	Importo . . .	7.100

ONERE A REGIME: 7.100

CORR. PERM.

(C.E.D.Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 28

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 503.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26/9/95, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Disposizioni riguardanti la CONSAP.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

I ANNO ==> 95	Importo . .	910.815
II ANNO ==> 96	Importo . .	100.000
III ANNO ==> 97	Importo . .	100.000

CORR. PLURIENN. (Interessi)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

## SCHEMA N. 29

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 25 novembre 1995, n. 505.

Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Articolo 18

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	3.685
II ANNO ==> 96	Importo . .	1.600
III ANNO ==> 97	Importo . .	900

CORR. TEMP. (PERM.: 100 ANNI)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)



SCHEMA N. 30

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di entrate derivanti da precedenti disposizioni legislative.

Disposizione legislativa: art. 11 del decreto-legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      71.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 31

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

- (X) Legge ordinaria: art. 1, comma 4, del decreto-legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35.  
( ) Legge finanziaria

I ANNO ==&gt; 96      Importo . . . 166.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 32

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 1

Comma 6

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione legislativa: art. 9 del decreto-legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . .      40.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 33

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 1

Comma 6

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di entrate derivanti da precedenti disposizioni legislative.

Disposizione legislativa: art. 11 del decreto-legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35.

Natura delle entrate:

- tributarie
- contributive
- tariffarie
- altre

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      7.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 34

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 1

Comma 6

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

**6. ALTRE FORME DI COPERTURA**

Utilizzazione di precedenti autorizzazioni di spesa.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

(X) Legge ordinaria: art. 1, comma 4, del decreto-legge 19/12/94, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16/2/95, n. 35.

( ) Legge finanziaria

I ANNO ==&gt; 96      Importo . . .      22.500

CORR. TEMP.

## SCHEMA N. 35

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 5

Comma 1c)

Oggetto della disposizione

Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	3.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	6.000
III ANNO ==> 97	Importo . .	6.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

## SCHEMA N. 36

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 5

Comma 1c)

Oggetto della disposizione

Vedi scheda precedente.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- ( ) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)  
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1995 e al Ministero dei lavori pubblici per il 1996 e il 1997.

I ANNO ==> 95	Importo . .	8.010
II ANNO ==> 96	Importo . .	17.010
III ANNO ==> 97	Importo . .	17.010

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 37

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 507.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2/10/95, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23/2/95, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Articolo 7

Comma 2 bis

Oggetto della disposizione

Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990.

**4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE**

Disposizione legislativa: art. 4, comma 1, lett. b della presente legge.

- tributarie
- contributive
- tariffarie
- altre

I ANNO ==> 95      Importo . . .      20.000

**CORR. TEMP.**

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)



SCHEMA N. 38

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n. 520.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

Art. 34

Comma 1

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)  
( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	564
II ANNO ==> 96	Importo . .	1.055
III ANNO ==> 97	Importo . .	120

CORR. PERM. (120 milioni annui)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 39

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 novembre 1995, n.522.

Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI** (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO ==> 95	Importo . .	6
II ANNO ==> 96	Importo . .	6
III ANNO ==> 97	Importo . .	6

ONERE A REGIME: 6

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 40

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/10/95, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Contributi in favore degli enti locali.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- ( ) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)  
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      60.000

CAP. TEMP.

## SCHEMA N. 41

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/10/95, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Articolo 1

Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO ==> 95      Importo . . . 186.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 42

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/10/95, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Articolo 2

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Pagamento fornitura energia elettrica in favore delle famiglie delle zone terremotate del Belice.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- ( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      1.700

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 43

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/10/95, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Articolo 3

Comma 10

Oggetto della disposizione:

Trasferimenti erariali agli enti locali.

**1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)  
( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero del tesoro (28.000), al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (26.000), al Ministero di grazia e giustizia (26.000) e al Ministero della pubblica istruzione (25.000).

I ANNO ==&gt; 95      Importo . . .      105.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 44

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27/10/95, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Articolo 7

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

- ( ) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==&gt; Accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

I ANNO ==> 96	Importo . .	19.000
II ANNO ==> 97	Importo . .	55.500

(Limiti di impegno quindicennali, rispettivamente di 19 miliardi per il 1996 e di 36,5 miliardi per il 1997)

CAP. PLURIENN. (15 anni)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 45

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 dicembre 1995, n.563.

Conversione in legge del decreto-legge 30/10/95, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Istituzione di tre centri accoglienza stranieri.

**3. UTILIZZO DISPONIBILITÀ DI BILANCIO**

Stato di previsione del Ministero dell'interno

( ) a carico del capitolo

(X) con riduzione del capitolo 4295

I ANNO ==> 95	Importo . .	3.000
II ANNO ==> 96	Importo . .	3.000
III ANNO ==> 97	Importo . .	3.000

CORR. TEMP.



SCHEMA N. 46

**TIPOLOGIA DELLA COPERTURA**  
(Importi in milioni)

Legge 29 dicembre 1995, n.563.

Conversione in legge del decreto-legge 30/10/95, n. 451, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

Articolo 3

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

**I. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI**

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

( ) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

==> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia (3.823) e al Ministero degli affari esteri (1.274).

I ANNO ==> 95      Importo . . .      5.097

CORR. TEMP.

